



**LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN TRASFORMAZIONE:
LA CORTE TRA GIUDICE DEI DIRITTI E GIUDICE DEI CONFLITTI
INTRODUZIONE**

di

Beniamino Caravita

*(Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico –
Università “Sapienza” di Roma)*

13 luglio 2011

L'incontro dell'11 luglio presso la Facoltà di Scienze Politiche, sociologia e della comunicazione - che ha e vuole conservare carattere seminariale e di prima discussione - nasce dalle riflessioni compiute sul tema della "giustizia costituzionale in trasformazione" all'interno del gruppo dei giovani studiosi e ricercatori che lavorano nell'ambito delle cattedre di diritto pubblico e di diritto costituzionale comparato della Facoltà di scienze politiche della Sapienza, del corso di laurea in scienze dell'amministrazione presso la medesima Facoltà e della rivista "federalismi.it".

Punto di partenza è stata l'osservazione di alcuni fenomeni che hanno interessato negli ultimi dieci-quindici anni la giustizia costituzionale nel nostro paese (in collegamento con quanto sta avvenendo anche in ambito europeo).

In primo luogo, va ricordato che la tecnica interpretativa della "[interpretazione conforme a costituzione](#)" (su cui si sofferma G.Laneve) - pur di risalente teorizzazione - ha trovato proprio nell'ultimo decennio un riconoscimento, un ampliamento ed una diffusione non immaginabili. In un contesto in cui qualche autore ritiene addirittura che la valutazione dell'impossibilità della interpretazione conforme sia diventata il "terzo" requisito della federalismi.it n. 14/2011

sollevazione della questione di legittimità costituzionale, e in cui la Corte è giunta a ritenere che l'obbligo di interpretazione conforme prevale addirittura sulla richiesta di incostituzionalità della disposizione su cui si sia creato un diritto vivente incostituzionale, il tema non è più solo quello, in qualche modo tradizionale, della condivisione tra giudice costituzionale e giudici comuni del compito di interpretazione della Costituzione. La questione non è più dunque solo quella di chi sia la vestale della costituzione e chi della legge: siamo ormai andati più in là.

E siamo andati più in là, vista anche la diffusione dello strumento della [disapplicazione](#), che - pur con un fondamento teorico incerto (dei profili teorici generali dell'istituto discute D.Porena) - riguarda ormai il rapporto tra tutta la legislazione nazionale (statale e regionale) e la [normativa europea direttamente applicabile](#) (su questi aspetti interviene A.Vannucci) e sfiora e lambisce anche l'area della legislazione sui diritti, in ragione del sempre più complicato [rapporto tra Corte costituzionale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) (tema trattato da F.Liberati). E, invero, la tesi della incostituzionalità della normativa nazionale contraria alla Cedu (che pur è storicamente e istituzionalmente ben comprensibile: manca, in questa normativa, il processo di confronto e di collaborazione continui che invece caratterizza la produzione normativa comunitaria) non sembra riuscire ad affermarsi, tra incertezze dei giudici comuni, che rimangono tentati e attratti dalla disapplicazione, e introduzione della tecnica della "interpretazione conforme a convenzione".

D'altra parte, la Corte italiana sconta il ritardo con cui si è avvicinata alla Convenzione europea, lo stesso ritardo con cui ha affrontato il tema della [questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario](#) (su cui la relazione di D.Basili e G.De Niro).

Questi sommovimenti - questa è la definizione giusta! - hanno temporalmente coinciso con altre due vicende istituzionali di particolare rilievo. Da un lato, la riforma del Titolo V, che ha prodotto un enorme [aumento del contenzioso regionale](#) e poi un ritirarsi dei contendenti - quasi spaventati! - dalla giurisdizione costituzionale: pur rimanendo sostanzialmente fermo, infatti, l'alto numero dei ricorsi, è invero aumentato il numero delle rinunce e delle cessazioni (dati e riflessioni su questi aspetti nella relazione di A. Sterpa). Dall'altro, un progressivo dilatarsi - sia quantitativo, ma soprattutto qualitativo - dell'area dei [conflitti, specie tra istituzioni politiche e magistratura](#) (su questo profilo è intervenuto A. Danesi) ovvero tra le prime e aree della società: tradizionale e consolidato, in questo senso, il ruolo svolto dal [giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo](#) (A. Gigliotti). E, ancora, si tenga presente che nei giudizi in via principale la [caratterizzazione del giudizio nel senso della risoluzione dei conflitti](#) è sempre presente (mentre non è chiaro se nell'area dei conflitti Stato-regioni, il

ricorso alla Corte non sia recessivo rispetto al rimedio ordinario del giudizio amministrativo, tranne i casi in cui il conflitto Stato-regione non nasconda un conflitto della politica regionale con la magistratura, sotto il profilo dell'art. 122 Cost.) (su questi temi si è soffermata G. Lavagna).

Da qui la questione, posta nel titolo, dell'[attuale collocazione della giustizia costituzionale italiana](#), nel rapporto - qualitativo, prima che quantitativo - tra la sua tradizionale caratteristica di giudice delle leggi, e quindi dei diritti e delle libertà (su questi aspetti si sofferma P. Mezzanotte), caratteristica che oggi appare recessiva, proprio in ragione del rinvio ad incontrollati (nel senso di "non guidati" maieuticamente dalla Corte stessa) meccanismi di interpretazione conforme a Costituzione e di disapplicazione; e l'altra caratteristica - anche essa tradizionalmente presente nelle giurisdizioni costituzionali, ma recessiva nelle giurisdizioni costituzionali novecentesche - di [giudice dei conflitti istituzionali](#) (su questi temi si è soffermata M. G. Rodomonte). Insomma, è come se l'aspetto di *judicial review of legislation* si fosse spostato sempre più verso le Corti sovranazionali (Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo) e verso i giudici comuni, anche grazie al dialogo instaurato tra di essi, lasciando tornare la Corte (solo quella italiana o anche quelle straniere?) verso quel vecchio ruolo ottocentesco di *Staatsgerichtsbarkeit* (anche perché, da un lato - come evidenzia F. Fabrizzi - esiste uno stuolo di [soggetti "esclusi"](#) che premono sulla Corte per poter avere accesso alla giurisdizione sui conflitti; dall'altro, proprio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello stato si sono scaricate le due riforme degli anni '90, sulla eliminazione dell'autorizzazione a procedere e sui reati ministeriali, che hanno originato il caso Mastella e il recentissimo caso Ruby).

Su questi temi la cattedra di istituzioni di diritto pubblico ha presentato un progetto di ricerca, finanziato dalla Facoltà (fatemelo dire, anche per lanciare un messaggio di ottimismo ai giovani: i soldi si trovano se si hanno le idee!). Sulla base di questo progetto, ho chiesto ad alcuni giovani studiosi di preparare un primo paper di inquadramento delle diverse questioni coinvolte. Questi paper sono stati discussi in più riunioni, per poi giungere alla redazione degli schemi di relazioni, che sono stati presentati per iscritto e che verranno illustrati oralmente (per non più di un quarto d'ora: è così è stato!) nel corso del seminario (e si trovano pubblicati in forma provvisoria nel "primo piano" della rivista).

Il confronto di questi giovani studiosi tra di loro e, soprattutto, con alcuni colleghi e amici (P.A. Capotosti, L. Cassetti, A. Chiappetti, C. Chiola, S. Ceccanti, F. Lanchester, F. D'Onofrio, R. Nania, P. Ridola, G. Salerno, G. Serges) e con alcuni autorevoli rappresentanti dei giudici

comuni (F. Patroni Griffi, R. Rordorf, i quali ci possono dire dal vivo "quanto" interpretano conformemente alla Costituzione e alla Cedu, e "quanto" disapplicano rispetto alla normativa comunitaria...) ci permetterà infine di trarre alcune conclusioni, speriamo non banali, che troveranno spazio prima nei prossimi numeri della Rivista (sostituendo di volta gli schemi di relazione) e poi in un prossimo volume della collana "Studi di federalismi".